



C.A.P. 84020

e-mail: info@comune.oliveto-citra.sa.it

COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEI
POSTEGGI DEL MERCATINO SERALE RISERVATO AI PRODUTTORI
AGRICOLI LOCALI E VENDITORI AMBULANTI RESIDENTI.**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercato denominato: MERCATINO SERALE PRODUTTORI LOCALI E VENDITORI AMBULANTI RESIDENTI, istituito con delibera consiliare n. 85 del 21.12.1993, la cui area viene individuata nel successivo art. 7.
2. Il detto mercatino è riservato ai soli coltivatori diretti, mezzadri e coloni locali che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C., alla legge 25.3.1959 n. 125 ed alla legge 9.2.1963 n. 59, regolarmente autorizzati e venditori ambulanti residenti nel Comune autorizzati ad esercitare.

ART. 2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio dei produttori locali e venditori ambulanti residenti su aree pubbliche così come individuato e definito dall'art. 3 della legge 28 marzo 1991 n. 112.
2. Nell'area del mercatino dovrà essere collocato un tabellone avente la dimensione di cm. 100 di base e di cm. 150 di altezza per l'affissione di tutti gli atti e le notizie relative al mercatino serale.

ART. 3 DEFINIZIONE DI MERCATINO

1. Per mercatino serale locale, si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di produttori agricoli locali e venditori ambulanti residenti preventivamente autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 4 DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

1. Per posteggio si intende la parte di area pubblica di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività nei giorni e nelle ore stabilite.

ART. 5 DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

1. Presso il competente ufficio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nell'area prescelta per lo svolgimento del mercatino serale.
2. In mancanza il responsabile del servizio dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

CAPO II - SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATINO SERALE

1. L'area destinata a mercatino serale viene individuata in Piazza Europa (Marciapiede lato sinistro in direzione Via A. De Gasperi) ed ha una superficie complessiva di mq. 738 circa ed è meglio individuata nell'allegata planimetria (Allegato A).

ART. 7
SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. L'area di mercato viene suddivisa in N. 20 posteggi risultanti dal seguente prospetto:

POST. N.	ASSEGNATARIO	SUP. MQ.
1	PEZZUTO DOMENICO	4
2	RIO FIORE	4
3	SALSANO ANTONIO	4
4	GASPARRO BIANCA	4
5	SENESE FIORE	4
6	LORDI ANTONIO	8
7	LULLO PIACENTINA	4
8	CALZARETTA NICOLA	4
9	CALZARETTA CARMELA	4
10	FUOCO ROSINA	4
11	DI GIORGIO FIORE	6
12	PAGLIA VITO	4
13	CALZARETTA RAFFAELE	4
14	MONACO ENZO	4
15	DELL'ORTO MARIA FELICIA	4
16	CUPICCIOTTI GIOVANNA	4
17	SENESE FELICE	4
18	PAGLIA ANGELA	4
19	TAGLIERI GERARDO	4
20		

come meglio individuati nell'allegato A).

2. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti nell'autorizzazione.

3. Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà gli articoli autorizzati.

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO CALENDARIO
ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

ART. 8
SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio pi- adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonchè delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 9
DELIMITAZIONI DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascun settore di mercato di cui al precedente art.7 saranno delimitati con le dimensioni contenute nei limiti di cui al seguente prospetto:

Post. N.	Metri Lineari		Profondit...	ANNOTAZIONI
	Fronte			
1	2	2		Gli spazi saranno in= tervallati tra loro da un passaggio di ml_1__, con assoluto divieto di occuparlo anche tempora neamente.
2	2	2		
3	2	2		
4	2	2		
5	2	2		
6	4	2		
7	2	2		
8	2	2		
9	2	2		
10	2	2		
11	3	2		
12	2	2		
13	2	2		
14	2	2		
15	2	2		
16	2	2		
17	2	2		
18	2	2		
19	2	2		
20				
21				
22				
23				
24				
25				

come meglio indicato nella allegata planimetria (Allegato B).

ART. 10
CALENDARIO ANNUALE

1. Il mercato osserverà il calendario annuale di cui al seguente prospetto:

PERIODO INVERNALE		ORARIO E GIORNI FISSATI PER IL	
dal	al	MERCATO	
1 ^o OTTOBRE	31 MARZO	DALLE ORE 16 ALLE ORE 20 DEL:	
		LUNEDI - MERCOLEDI - GIOVEDI -	
		SABATO E DOMENICA	
PERIODO ESTIVO		ORARIO E GIORNI FISSATI PER IL	
dal	al	MERCATO	
1 ^o APRILE	30 SETTEMBRE	DALLE ORE 17 ALLE ORE 22 DEL:	
		LUNEDI - MERCOLEDI - GIOVEDI -	
		SABATO E DOMENICA	

2. Entro 1 ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.

3. L'operatore ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da esse tutti i rifiuti prodotti, ponendoli nelle adeguate attrezzature predisposte dal Comune.

CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

ART. 11
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dei posteggi ha luogo per sorteggio delle domande di assegnazione, iniziando dal posteggio n. 1 a seguire;

2. Eventuali posteggi vacanti saranno assegnati ad esercenti che ne abbiano fatto domanda e saranno assegnati in ordine cronologico di presentazione della stessa;

3. La concessione del posteggio ha una durata di anni uno e può essere rinnovata qualora sia dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 12
DOMANDA DI CONCESSIONE

I produttori agricoli locali ed i venditori ambulanti residenti nel Comune di OLIVETO CITRA che intendono ottenere posteggi devono farne domanda al Sindaco esclusivamente su moduli appositamente forniti dall'Ufficio del Commercio.

ART. 13
TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

ART. 14

DIVIETO DELLA CESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'Azienda Commerciale.
2. E' altresì vietato lo scambio tra concessionari.

ART. 15 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Nelle ipotesi di subingresso di cui all'art. 16 del Regolamento n. 248/1993, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

ART. 16 POSTEGGI SU AREE PRIVATE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che richiedono sull'area offerta.

ART. 17 CANONE DI POSTEGGIO

1. Il canone per la concessione di posteggio è deliberato dal Consiglio Comunale, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed è fissato in L. 10.000 annue da corrispondersi per l'intero anno, unitamente alla tassa di occupazione suolo pubblico.

ART. 18 TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Le tariffe di cui al precedente comma sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e soggette ad ulteriori riduzioni, relativamente alla fascia oraria nella quale si svolge il mercatino serale, ed alla categoria di appartenenza delle Vie e Piazze del Centro abitato.

CAPO V DISCIPLINA DEL MERCATINO

ART. 19 AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1. Per tutta la durata del mercatino è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio e relativa superficie occupata.
2. Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza:
l'autorizzazione per il commercio e del libretto sanitario.

ART. 20 POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e semprechè siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per gli animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2.10 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purchè rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
6. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

ART. 21 CONTROLLO IGIENICO - SANITARIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

ART. 22 PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Il commerciante, ai sensi dell'art. 59 del D.M. 4 Agosto 1988, n. 375, è obbligato ad indicare i prezzi di vendita, nei limiti di cui al comma 5 del detto articolo.

ART. 23 DIVIETO DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

ART. 24 LIMITI AL MERCATO ITINERANTE

1. E' vietato, durante l'orario di vendita del mercato, effettuare, nel raggio di ml. 500 dal limite del mercato, qualsiasi forma di commercio itinerante.

CAPO VI - COMMISSIONE DI MERCATO

ART. 25 COMMISSIONE DI MERCATO

1. Sul rispetto del presente regolamento, così come sul buon andamento del mercato, vigilerà una apposita commissione, costituita con provvedimento del Consiglio Comunale, così composta:

- a) ASSESSORE AL COMMERCIO che la presiede;
- b) N. 1 membro designato dai produttori agricoli locali;
- c) N. 2 Consiglieri Comunali di maggioranza;
- d) N. 1 Consigliere Comunale di minoranza.

ART. 26 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE - VERBALI

- 1. La Commissione di mercato rimane in carica per un anno.
- 2. In relazione alla natura prevalentemente operativa della Commissione, la stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti; le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti dal funzionario comunale responsabile dell'Ufficio commercio che assumerà le funzioni di segretario o, in sua assenza, da un membro della Commissione designato dal Presidente.

ART. 27 ALTRI COMPITI DELLA COMMISSIONE

- 1. Oltre alla vigilanza di cui al primo comma del precedente art. 25, la commissione di mercato:
 - a) esprime parere consultivo sulle questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del mercatino;
 - b) collabora con gli organi di vigilanza preposti dal Comune per il controllo del buon andamento del mercatino.

CAPO VII - SANZIONI

ART. 28 SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento se non espressamente contemplate dall'art. 6 della legge n. 112/1991 e dall'art. 23 del regolamento n. 248/1993 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 100.000.

ART. 29 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto della norma sull'esercizio dell'attività, previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 112/1991, consegue alla violazione delle norme:

- a) della stessa legge n. 112/1991;
- b) del Regolamento n. 248/1993;
- c) del Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dei regolamenti di polizia urbana emanati ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge n. 112/1991.

2. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione.

3. Costituisce, altresì, motivo di decadenza dalla concessione di posteggio, il mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da esse tutti i rifiuti prodotti, collocandoli negli appositi contenitori predisposti dal Comune.

4. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio. Tale fattispecie riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/4) stabilito dalla legge. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'Ufficio commercio.

5. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per violazione delle norme di cui al comma 1 o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile dell'Ufficio commercio.

ART. 30

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 112/1991 e all'art. 9, comma 1, del Regolamento n. 248/1993, qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

2. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge n. 112/1991, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti per la localizzazione dei posteggi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 112/1991.

2. Limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

ART. 32

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

1. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato, escluso per gli animali da cortile, nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 33

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n, 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per gg. 15 consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

A L L E G A T I

ALLEGATO A) - PLANIMETRIA DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

ALLEGATO B) - DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal C.C. nella seduta del_27.07.1994
_____ con atto n._73_____;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno_04.08.1994
_____;
- 3) E' stato esaminato dalla Sezione del CO.RE.CO. di Salerno
nella seduta del__01.09.1994_____ Verb. N.__64_____
- 4) E' Stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla
decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per gg. 30
consecutivi dal__10.11.1994_____ al ____10.12.1994_____
- 5) E' entrato in vigore il __11.01.1995_____ primo giorno
del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (Art.34)

Oliveto Citra, lì__21 Febbraio 1995__

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Rocco GARRUTO)